

# COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

## PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 26-04-2018

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE

Oggi ventisei aprile duemiladiciotto presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:

Luca Strappazon	Presente
Oscar Dall'Agnol	Presente
Paolo Grando	Presente
Nelso Bassani	Assente
Renato Turra	Presente
Anna Stefani	Presente
Anna Fiammengo	Assente
Roberto Arboit	Presente
Beniamino Faoro	Assente
Omar Tonin	Assente
Dario Dall'Agnol	Presente

Presenti n. 7.

Presiede Luca Strappazon - sindaco .

Partecipa Francesco Pucci - segretario comunale .

Il Presidente, constatato che l'adunanza è costituita in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco : introduce l'argomento all'ordine del giorno e passa la parola al consigliere Grando.

Grando Paolo: spiega che sono messe ai voti le modifiche che riguardano gli obblighi dei gestori, le modalità di versamento dell'imposta, i compiti e funzioni del servizio associato per lo sviluppo e la promozione del territorio in ambiente turistico, le ripartizioni dei flussi finanziari, ma non le quote che restano invariate.

VISTA la proposta di deliberazione nr. 19 del 04-04-2018 ad oggetto "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE" allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.

CON voti palesi favorevoli unanimi.

### DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 19 del 04-04-2018 ad oggetto "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE".


**Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.**

**IL PRESIDENTE**  
Luca Strappazon

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Francesco Pucci

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---



# COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio: RAGIONERIA

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 04-04-2018

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE**

### IL SINDACO

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23.11.2017, con la quale è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento e le tariffe;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2018, con la quale è stata rideterminata al 01.05.2018 la decorrenza della medesima.

Considerato che, da intercorsi colloqui con l'Unione Montana Feltrina, si rende necessario modificare il citato regolamento, adeguandolo al testo trasmesso al Comune in data 19.04.2018.

Ritenuto pertanto di modificare il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, come allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

### PROPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente.
- 2) Di modificare il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 23.11.2017, come da testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
- 3) Di DARE ATTO che la delibera di approvazione della presente proposta sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto

previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con  
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214.

II SINDACO  
*Strappazzon Luca*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD)  
e s.m.i. e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

prot.n. 3303 del 09-05-2018 partenza Cat. 1 Ci.

Allegato 1)

COMUNE DI ARSIE'  
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	
Art. 3 - Soggetto passivo .....	
Art. 4 - Tariffe .....	
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	
Art. 6 - Obblighi dei gestori.....	
Art. 7 - Versamento dell'imposta .....	
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento .....	
Art. 9 - Sanzioni .....	
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	
Art. 11 - Rimborsi.....	
Art. 12 - Contenzioso .....	
Art. 13 - Pubblicità del regolamento .....	
Art. 14 - Funzionario Responsabile	
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali.....	

#### Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

#### Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari come disciplinate nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i. e nei successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art. 27 della citata legge regionale, nonché l'alloggio nelle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.
4. L'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 maggio 2018.

#### Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

#### Art. 4 - Tariffe

1. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs 267/2000, sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al punto successivo e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione dell'imposta di soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure espone nell'allegato A al presente regolamento.



## Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
  - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune
  - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
  - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;
  - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
  - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
  - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 44572000 e s.m.i.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

## Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
  - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
  - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
  - segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

#### Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale A443 relativo al Comune;
- b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

#### Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
  - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

#### Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.  
La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

#### Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

#### Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, decorsi i tempi previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

#### Art. 14 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs 23/2011
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
3. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di imposta di soggiorno costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

\*\*\*\*\*

ALLEGATO A

<p>Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018</p> <p>Applicate a decorrere dal</p>
------------------------------------------------------------------------------------


<p>STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014</p>	<p>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</p>
<p>Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle</p>	<p>€ 1,00</p>

<p>STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015</p>	<p>Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi</p>
<p>ALLOGGI TURISTICI Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti</p>	<p>€ 1,00</p>
<p>CASE PER VACANZE Case per ferie Centri di vacanza per ragazzi Ostelli per la gioventù Case Religiose di ospitalità Centri soggiorni studi Foresterie per turisti</p>	<p>€ 0.50</p>
<p>UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.</p>	<p>€ 1,00</p>
<p>BED &amp; BREAKFAST Attività ricettiva a conduzione familiare</p>	<p>€ 1,00</p>
<p>RIFUGI</p>	<p>€ 1.00</p>

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Campeggi  Villaggi Turistici	  € 1,00

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto:  - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	          € 1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
	€ 1,00



# COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE**

### Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-2018

Il Responsabile del servizio  
Piozner Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.



# COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE: APPROVAZIONE**

### Regolarita' contabile

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  
INTERESSATO**

a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-2018

Il Responsabile del servizio  
Plözner Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e  
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.